TRIBUNALE DI BARI
II SEZIONE CIVILE

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 19 d. lgs. n. 150/2011, depositato in data 5.2.2016

DA

[redacted] elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. M. Stigliano dal quale è rappresentato e difeso,

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI

E

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Sciolta la riserva che precede e verificata la regolare costituzione del contraddittorio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale in data 18.11.2015, recante il diniego della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato o della protezione sussidiaria ovvero, in subordine, della protezione umanitaria.

L'Amministrazione ha depositato una memoria, insistendo per l'infondatezza della domanda.

Nel merito, il ricorso è fondato.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del d. lgs. n. 251/2007, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ai sensi degli artt. 2, lett. g), e 14 del d. lgs. n.251/2007, poi, è ammissibile la protezione

Firmato Da: DE PALMA MICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56b76

sussidiaria in favore del cittadino straniero, che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) dalla tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in alcuna delle forme anzidette è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n.27310/2008). In altre parole, allorquando l'onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura "meritevoli" dal legislatore (art. 3, co. 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può *sic et simpliciter* accogliere l'istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel Paese d'origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall'istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all'uopo sufficienti le dichiarazioni dell'interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico-economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall'indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n.26278/2005, n.18353/2006, n.26822/2007).

Venendo alle risultanze di causa, il ricorrente ha esposto alla Commissione di essere fuggito dal proprio Paese per la necessità di guadagnare denaro per pagare un debito contratto.

Firmato Da: DE PALMA MICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56b76

Sebbene, come sostenuto dalla Commissione il racconto reso dal ricorrente appia confusionario ed inverosimile nella parte in cui espone le ragioni per cui ha inteso lasciare il suo Paese, diversamente egli ha fornito risposte sufficientemente precise alla domande rivoltegli per verificare la sua provenienza dall'area di Kaduna.

Al riguardo, il ricorrente, rispondendo ad apposita domanda, ha fatto prontamente riferimento alla presenza di fiumiciattoli nella zona a sud della città di Kaduna dove si trova il paese in cui viveva, Kafanchan Town, nella zona di Jam'A Lg e alla presenza di fiumi più grandi nel Kaduna State. Orbene, la presenza di tali fiumiciattoli nei pressi del suddetto paese è riscontrabile mediante la visione della cartina geografica su Google Maps, mentre in altre parti dello Stato di Kaduna esistono effettivamente fiumi più grandi.

Inoltre, il ricorrente ha indicato che i villaggi di Kagoro, Kwoi e Zonkuwa sono vicini al paese in cui viveva ed anche tale circostanza è possibile riscontrarla da un esame della cartina geografica.

Circa la capacità del ricorrente di parlare la lingua hausa egli ha affermato di parlarla bene, ma ha solo omesso di riferire la parola che identifica il coccodrillo senza un ulteriore approfondimento da parte della Commissione, ma ha affermato che alcuni lo chiamano in tale lingua "Zakin Ruwa", cioè effettivamente leone d'acqua.

Dunque si ritiene che il ricorrente abbia compiuto ogni sforzo possibile per dimostrare la sua provenienza dall'area di Kaduna, anche se ciò da solo non consente il riconoscimento dello status di rifugiato.

Con riferimento invece alla protezione sussidiaria, in tesi generale, la Corte di Giustizia, nell'esaminare le questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 15, lett. c) della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004 (si vedano, in proposito, le sentenze 30.1.2014 n. 285; 17.2.2009, n. 465; nonché quelle emesse nella cause C-549/07; C-119/12), ha chiarito che la protezione sussidiaria può essere concessa nel caso in cui l'esistenza di un conflitto armato interno induca a ritenere che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, tanto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (in particolare, in Corte Giust. N. 465/2009 si legge che nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell'elevato livello di violenza).

Al riguardo, giova evidenziare che, come emerge dai più recenti rapporti provenienti da fonti nazionali ed internazionali di sicura affidabilità, la Nigeria vive una situazione socio-politica di estrema instabilità che minaccia costantemente l'incolumità fisica e la vita stessa della popolazione

Firmato Da: DE PALMA MICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56b76

che vive nel nord/nord-est del Paese per effetto delle azioni violente del gruppo terroristico Boko Haram.

Sull'avviso pubblicato il 13.9.2016 sul sito del MAE "Viaggiare Sicuri" si legge che: "*In considerazione dell'attuale situazione di sicurezza in Nigeria si raccomanda di limitare allo stretto necessario i viaggi nel Paese e si sconsigliano assolutamente i viaggi nel Nord Est (Stati del Borno, Yobe e Adamawa) a causa della attività del gruppo terroristico di Boko Haram. Si suggerisce altresì di limitare allo stretto necessario i viaggi nei seguenti Stati nigeriani: Bauchi, Gombe, Città di Kano, le aree costiere del Delta, Bayelsa, Rivers, Akwa Ibom e dello Stato del Cross River, oltre che nello Stato di Zamfara nei 20km prima del confine con il Niger. In tali aree, infatti, permane molto elevato il rischio di atti terroristici ... Sebbene i maggiori attacchi terroristici si siano verificati negli Stati di Borno, Yobe, Adamawa e Gombe States, recenti gravi attentati con attacchi-bomba sucidi si sono registrati anche nelle città di Jos (Plateau State), Kano (Kano State) e Zaria (Stato di Kaduna). Altri maggiori attentati si sono registrati a Kano, Kaduna, Jos, Bauchi, Abuja e Gombe. Al riguardo, si segnala che lo scorso 2 ottobre 2015 due località (Kuje e Nyanya) non distanti dalla Capitale sono state teatro di due attentati suicidi che hanno provocato numerose vittime e feriti. Nelle valutazioni diffuse da queste autorità gli attacchi terroristici possono avvenire ovunque, ed i maggiori centri urbani possono rappresentare un bersaglio privilegiato.*"..

Un esaustivo elenco degli episodi terroristici e di violenza diffusa posti in essere da Boko Haram dall'anno 2012 e fino a settembre 2015, è reperibile sul sito www.ecoi.net. (European Country of Origin Information), episodi quasi esclusivamente diffusi negli Stati del nord o nord/est del Paese tra i quali quello di Kaduna, come si può notare leggendo quanto riportato www.vanguardngr.com a cui ha fatto riferimento il difensore del ricorrente.

L'obiettiva incertezza della condizione di vita del ricorrente nel proprio paese d'origine e la scarna documentazione prodotta, abbisognevole in quanto tale di un vaglio giurisdizionale ai fini dell'apprezzamento della necessità di protezione, nonché la mutevole situazione dell'area di origine comporta la sostanziale novità della questione che induce alla compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente e rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente ha diritto alla protezione sussidiaria;
2) spese compensate;
3) la somma dovuta a titolo di a titolo di competenze per il patrocinio a spese dello Stato viene liquidata come da separato decreto.

Firmato Da: DE PALMA MICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56b76

Bari, 7.10.2016.

Il Giudice
Dott. Michele De Palma

Firmato Da: DE PALMA MICHELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56b76